

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

CATANZARO

RICORSO

per il Prof. Cairo Bruno, nato il 29/10/1978, (CF:CRA BRN 78R29 D086Y), rappresentato e difeso per procura in calce, dall'Avvocato Claudio DE LUCA (CF: DLC CLD 63M27 D086), unitamente al quale elegge domicilio in Catanzaro, alla via Citriniti n.5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone. Si chiede di ricevere le comunicazioni ai numeri di fax **0984/407316** e alla Pec **avv.claudiodeluca@pec.giuffre.it**

- **ricorrente-**

contro

il MINISTERO DELL' UNIVERSITA' e DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34, Catanzaro;

-**resistente-**

Nonché

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34, Catanzaro;

-resistente-

e, ove occorra, nei confronti di

Prof. Gallo Pasquale, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n.129, Corigliano Calabro (CS)

-**controinteressato -**

per l'annullamento anche in parte qua, previa sospensione e concessione delle più idonee misure cautelari provvisorie

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dell' Ambito disciplinare ADEE – “Sostegno Primaria”, del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016, già pubblicato da parte dell'USR Calabria il giorno 19.07.2016 mediante avviso, nella parte in cui tale avviso non contempla il nominativo del ricorrente che ha partecipato alla prova scritta conseguendo un punteggio complessivo ritenuto non sufficiente, della successiva Graduatoria di Merito emanata con nota prot. AOODRCAL 0014853 pubblicata in data 12.09.2016, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla successiva prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016, anche mediante la predisposizione di una prova orale riservata.

FATTO

Il ricorrente Prof. Cairo, in possesso dei requisiti di ammissione, ha partecipato, per l'Ambito Disciplinare ADEE Sostegno Scuola - Primaria, al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016.

In data 06.05.2016 sosteneva la prima prova scritta, a seguito della quale il 19.07.2016 veniva pubblicato avviso contenente i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. Il

ricorrente, preso atto di tale avviso, non riscontrando il proprio nominativo tra quello degli ammessi a sostenere la prova orale, in data 20/07/2016 inoltrava all'URS Calabria, istanza di accesso agli atti della procedura al fine di verificare il punteggio assegnato alle singole prove. Si avvedeva, pertanto e suo malgrado, di non aver raggiunto la sufficienza nella prova scritta; prendeva atto altresì del mancato invio, perché si suppone non predisposta, ad opera degli uffici preposti, dell'apposita griglia di valutazione.

Alla luce di tali considerazioni, tutti i succitati atti, meglio indicati in epigrafe, sono da ritenersi palesemente illegittimi, lesivi degli interessi del ricorrente nella parte in cui non hanno consentito e non consentono allo stesso di partecipare alla successiva prova orale per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione

In via preliminare, si eccepisce la violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione atteso che la necessità di motivare la valutazione di una prova di concorso, a maggior ragione se negativa, deriva innanzitutto dal fatto che sovente i criteri di valutazione delle prove, se pure predeterminati dalla commissione esaminatrice, coincidono con espressioni affette da estrema genericità.

Tale necessità è volta a coniugare l'esigenza di assicurare la speditezza del lavoro delle commissioni con il diritto dei candidati di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune delle loro prove. La predeterminazione di criteri di valutazione corretti, rigidi e puntuali, risultato di un'attività discrezionale tecnica riconosciuta alla commissione stessa, deve **rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio finale in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove effettuate ai criteri stessi**. Tale necessità è dettata dal rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa, cui le commissioni concorsuali sono tenute nelle operazioni di valutazione delle prove delle selezioni pubbliche.

Il predetto orientamento è affermato sulla base di diversi presupposti che, per alcuni versi, tendono a smentire le argomentazioni a sostegno dell'orientamento prevalente (che vede nell'attribuzione di un

semplice valore numerico già ampia specificazione della valutazione): i giudizi di valutazione delle prove concorsuali delle commissioni non sono sottratti all'obbligo di motivazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. Tale disposizione afferma che tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, devono essere motivati con **l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.**

Da un lato, quindi, l'aver ricompreso espressamente i provvedimenti relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali tra quelli soggetti all'obbligo di motivazione costituisce argomento decisivo a sostegno dell'insufficienza del solo punteggio numerico¹.

Dall'altro, i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono generalmente motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, in quanto oggetto di una *relatio* da parte dei provvedimenti finali; sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito dei predetti procedimenti. E ciò in palese difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha – per contro – voluto per evitare al riguardo incertezze applicative ed interpretative.

Pertanto, non può ritenersi sufficiente il voto numerico attribuito al candidato, atteso che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo:

chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo. Al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli

errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale, e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti

¹ In tal senso T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 31 ottobre 2006, n. 1677, secondo cui "quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".

impone che, alla valutazione sintetica di semplice "non inidoneità", si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo. In altre parole, la conoscenza da parte dei candidati degli errori, inesattezze e lacune del proprio elaborato consentirebbe di meglio valutare i termini di un eventuale ricorso giurisdizionale.

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, stabilisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". L'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone – per ineludibile conseguenza – di motivare il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto. Diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe irragionevolmente omissivo il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva.

Posto ciò, si evidenzia la palese discordanza che si rinviene tra la motivazione espressa e il punteggio numerico assegnato al ricorrente, posto che da quest'ultimo non è ravvisabile in alcun modo l'iter logico seguito dalla Commissione per l'attribuzione dello stesso. Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004 n. 558, *"è comunque illegittimo il giudizio espresso da una Commissione di concorso, la quale, pur avendo prefissato criteri generali e di indirizzo logico-sistematico dell'attività di correzione, ha, poi, espresso la propria valutazione con una motivazione soltanto apparente, non fornendo le coordinate necessarie a correlare, in concreto, il giudizio espresso con il contenuto dell'elaborato del singolo concorrente. Invero, l'onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla estensione della formula adoperata (che può essere anche estremamente sintetica), la stessa consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso"*. Nulla di tutto ciò riscontra nella

valutazione operata dalla commissione che, illogicamente ed in palese violazione di legge, ha attribuito una valutazione numerica insufficiente all'elaborato del ricorrente, con una motivazione apodittica e non conforme ai canoni di buona fede e di imparzialità della P.A..

2) Illogicità manifesta. Eccesso di potere. Violazione dei criteri di correzione, arbitrarietà, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Così si esprime la Commissione nell'impugnato *Giudizio collegiale* relativo al ricorrente Prof. Cairo per quanto riguarda la prova scritta del concorso:

"Elaborazione frammentaria e disorganica con le indicazioni delle tracce; conoscenze lacunose e frammentarie; uso del lessico generico; l'elaborazione non presenta originalità".

Orbene, con il su trascritto giudizio la Commissione è incorsa non solo nelle violazioni di legge di cui sopra ma anche negli altri vizi denunciati con questo motivo di ricorso. E ciò sotto i seguenti diversi profili.

I Commissari valutatori omettono completamente – con ciò incorrendo in ***travisamento ed omessa motivazione, oltre alle violazioni di legge di cui sopra*** - di prendere in esame e valutare correttamente la corrispondenza tra le risposte date ai quesiti formulati e le griglie di valutazione.

Altresì, si segnala la mancanza di corrispondenza quindi l'arbitrarietà e la contraddittorietà tra quanto asserito nel giudizio sintetico rispetto al valore numerico assegnato in sede di valutazione.

Difatti, non è dato sapere **l'iter logico seguito dalla commissione** per l'attribuzione del punteggio numerico, attesa la mancata compilazione della griglia di valutazione, griglia volta all'attribuzione del punteggio numerico a ogni singolo quesito svolto e aderente ai criteri prestabiliti. A tal riguardo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che *"(...) la discrezionalità riconosciuta dalla legge alle commissioni giudicatrici se non consente di costringere il giudizio entro parametri rigidamente predeterminati, non tollera neppure l'omissione di qualsiasi criterio, anche solo orientativo volto ad indirizzare le valutazioni dei candidati in modo omogeneo e rispettoso delle regole di trasparenza"* (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25.9.2002, n. 4881).

Si sottolinea che il carattere "aperto" delle risposte avrebbe richiesto comunque oltre la previa fissazione dei criteri per la loro valutazione e per l'assegnazione del punteggio anche la corrispondenza e l'aderenza della valutazione rispetto alla griglia precedentemente assunta a riferimento per l'attribuzione del punteggio alla prova, in modo da far comprendere al candidato la valutazione eseguita.

Detta censura, si ricollega al conseguente difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione in merito alla prova sostenuta dal ricorrente in quanto l'attribuzione del solo punteggio numerico potrebbe reputarsi sufficiente unicamente nel caso in cui al voto faccia riscontro un giudizio, seppure sintetico, rigidamente predeterminato. Nella fattispecie in esame, una **compiuta motivazione, aderente ai criteri**, sarebbe stata necessaria perché la stessa Commissione d'esame ha ommesso di compilare la relativa griglia di valutazione cui collegare il voto numerico.

Invero, come è stato condivisibilmente affermato, "*(...) la giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico, nei concorsi per l'ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato nell'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La disposizione citata, ai fini di "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" - che è la rubrica dell'articolo - stabilisce che le commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il voto numerico deve atteggiarsi - ed è per questa ragione espresso legittimamente - **come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati**. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente solo allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche. Inoltre, per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta è necessaria almeno l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova valutati positivamente" (Consiglio di Stato, 28 giugno 2004, n. 4782).*

Il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica,

in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi " (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S., Sez. V, 28.6.2004, n. 4782); ed ancora: *"In linea con l'ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab esterno le motivazioni del giudizio valutativo, tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione"* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128); "In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l'espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva (e, comunque, com'è ovvio) prima dell'esame o della svolgimento delle prove" (T.A.R. Campania, Sez. V, 2.9.2008, n. 9992).

In buona sostanza, tra le due opposte tesi che ancora si avvicinano continuamente nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice

nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello svolgimento delle prove) tramite la predisposizione di una griglia a cui far necessariamente riferimento, griglia da utilizzare e compilare, ausilio per l'attribuzione del punteggio.

In effetti, proprio l'impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale ovvero l'utilizzo, preciso e puntuale della griglia di valutazione, assunta come autovincolo dell'organo valutatore, ha fatto sì che venisse a mancare un unico "metro" di giudizio in grado di garantire trasparenza, imparzialità ed omogeneità alla valutazione.

In definitiva, nella fattispecie in esame, il mancato utilizzo della griglia che pur ha fissato i criteri di valutazione della prova scritta con l'attribuzione del mero voto numerico, e accompagnata da una, succinta motivazione tale da non a rendere trasparente il giudizio espresso dalla commissione, fa emergere, dunque, una evidente lacuna motivazionale del giudizio steso che ne impedisce ogni seria controllabilità e menoma la correttezza della procedura.

Pertanto, i vizi inficianti il giudizio della Commissione sull'elaborato del ricorrente sono quelli di aver disatteso completamente di giudicare, analiticamente e seguendo le indicazioni delle griglie, i singoli criteri ivi stabiliti. E' in questa ultima circostanza che si concretizza il vizio di **arbitrarietà e omessa motivazione**.

Difatti, proprio per quanto osservato al primo motivo del presente ricorso, si ritiene che il ricorrente, che ha conseguito una votazione complessiva di 24,80, non è stato messo nelle condizioni di conoscere i motivi sottesi a tali attribuzioni; di conoscere gli eventuali errori, inesattezze o lacune cui la commissione ritiene sia incorso il candidato. Mancano quindi quegli ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa². E ciò è tanto più grave alla

² Così Tar Toscana, sez. II, 4 novembre 2005 n. 5557, il quale ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso pubblico (nella specie, per educatore di asilo nido), adottato perché il candidato medesimo è stato ritenuto "non idoneo" in relazione alla prova scritta effettuata, non essendo tale giudizio di "non idoneità" accompagnato da ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo.

luce del parere reso sulla prova scritta del ricorrente dal prof. Francesco Bruno, ordinario di Didattica e Pedagogia speciale, che è il SSD nel quale si collocano tutte le tematiche relative alle attività di sostegno in ambito scolastico, il quale la espressamente ritenuto la valutazione della commissione esaminatrice “incoerente rispetto alla stessa votazione della Commissione” e “L’elaborazione complessiva dei quesiti (...) adeguata alle richieste”, formulando nuova e motivata valutazione delle risposte ai quesiti rispetto a quella elaborata dalla Commissione esaminatrice, concludendo con una valutazione finale numerica di 29,8, ampiamente superiore alla soglia minima di 28 punti.

Da quanto precede consegue la fondatezza di questo motivo di ricorso e l’illegittimità, anche per i profili qui denunciati, degli atti impugnati ed in particolare del giudizio complessivo non sufficiente del Prof.Cairo.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI MISURE CAUTELARI

Sul *fumus* valga quanto esposto.

Il pregiudizio grave ed irreparabile e l’estrema gravità ed urgenza che giustificano la emissione della “sospensiva” e di tutte le misure cautelari ritenute opportune ed idonee, derivano dalla considerazione che la ricorrente non potrà partecipare nell’imminenza ad una nuova procedura concorsuale, avuto riguardo al cronoprogramma ministeriale.

Sussistono quindi giusti motivi per concedere l’invocata domanda cautelare, che potrebbe consistere o nella diretta ammissione con riserva alle prove orali, ovvero nell’ordine rivolto all’USR per la Calabria di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati della ricorrente, in composizione diversa rispetto alla commissione che ha emesso il giudizio impugnato.



Riguardo al *periculum* è appena il caso di evidenziare che in assenza di un provvedimento cautelare la futura decisione di merito sarebbe *inutiliter data* in quanto potrebbe intervenire solo dopo l'assegnazione dei posti messi a bando con irreparabile pregiudizio per la ricorrente.

Il nocumento sofferto per effetto dell'impugnata esclusione e, d'altra parte, relativo anche al ritardo dell'ingresso del ricorrente nella vita lavorativa.

PQM

Si chiede che l'adito TAR, *contrariis reiectis*, annulli, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione e nel merito, accolga il presente ricorso.

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'USR per la Calabria l'esibizione in giudizio tutti i documenti inerenti alla procedura concorsuale per cui è causa e, in particolare, ove esistente, la griglia di valutazione personale del ricorrente.

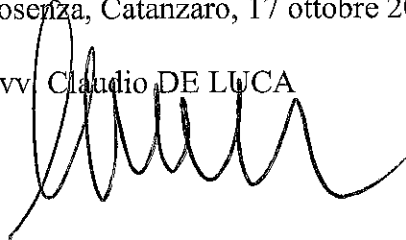
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Produzione come da indice.

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile e che trattandosi di pubblico impiego il contributo unificato dovuto è di € 325,00.

Cosenza, Catanzaro, 17 ottobre 2016.

Avv. Claudio DE LUCA




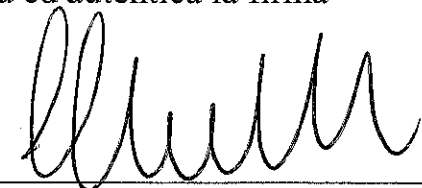



PROCURA SPECIALE

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, delego l'Avv. Claudio De Luca, del Foro di Cosenza, c.f. DLCLD63M27D086K, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari. Eleggo domicilio in Catanzaro, alla Via Citrinetti, n.5, presso lo studio dell'Avv. Luigi PALONE. Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Bruno Arzo

E' vera ed autentica la firma



Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Claudio De Luca, con studio in Cosenza, alla via Mauro Leporace, n.29, in qualità di procuratore e difensore del ricorrente, Prof. Cairo Bruno c. f. CRA BRN 78R29 D086Y, giusta Procura in calce al Ricorso Tar, ho notificato copia conforme all'originare del suesteso atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 36/2012 del 04/09/2012 e previa iscrizione al n. 152 del proprio Registro Cronologico a:


- **MIUR** - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro**, alla Via G. da Fiore, 34, Catanzaro, 88100; mediante invio di raccomandata A/R n. 765303877239 spedita in data odierna dall'ufficio postale di Cosenza Ag. Veneto
- Cosenza, 17.10.2016



Avv. Claudio De Luca

Altra copia conforme all'originare del suesteso atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 36/2012 del 04/09/2012 e previa iscrizione al n. 153 del proprio Registro Cronologico a:

- **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del **Direttore Generale p.t.**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro**, alla Via G. da Fiore, 34, Catanzaro; mediante invio di raccomandata A/R n. 765303877307, spedita in data odierna dall'ufficio postale di Cosenza Ag. Veneto
- Cosenza, 17.10.2016




Avv. Claudio De Luca

Altra copia conforme all'originare del suesteso atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 36/2012 del 04/09/2012 e previa iscrizione al n. 154 del proprio Registro Cronologico a:

- **Prof. Gallo Pasquale**, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.129, Corigliano Calabro (Cs), 87064; mediante invio di raccomandata A/R n. 76530387724-0, spedita in data odierna dall'ufficio postale di Cosenza Ag. Veneto.

Cosenza, 17.10.2016



Avv. Claudio De Luca

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi



AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata

N° 76530387723-9
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. 04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - SL(4)

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione


AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



AG



76746054795-1

STUDIO LEGALE
Avv. CLAUDIO DE LUCA
Via Mauro Leporace, 29
87100 Cosenza
Tel. 0984.394857 - Fax 0984.407316

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi



AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata

N° 76530387730-7
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. 04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - SL(4)

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



AG



76746054794-9

STUDIO LEGALE
Avv. CLAUDIO DE LUCA
Via Mauro Leporace, 29
87100 Cosenza
Tel. 0984.394857 - Fax 0984.407316

N° 152
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

ROSENTO VENETO

17/10/2016

diretto a

USP. P. del R. pt. cio Avvocato Birkhoff dello Stato di California via G. da Fiore n. 34- 88100- Catanzaro

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>19/10/16</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Avvocato, procuratore legale, addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <u>19 OTT 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p><u>ANTONIO GRILLO</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>19/10/16</u> del <u>19/10/16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>In qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controlfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p><u>CAPOD'ISTRIA</u> <u>POSTE</u> <u>19.10.16</u> <u>ITALIANI</u></p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (via, piazza, corso, n°). (7) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (8) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (9) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (10) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (11) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (12) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p><u>CAIRO</u></p>

N° 153
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

ROSENTO VENETO

17/10/2016

diretto a

USP. P. del R. pt. cio Avvocato Birkhoff dello Stato di California via G. da Fiore n. 34- 88100- Catanzaro

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>19/10/16</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Avvocato, procuratore legale, addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <u>19 OTT 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p><u>ANTONIO GRILLO</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>19/10/16</u> del <u>19/10/16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>In qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controlfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p><u>CAPOD'ISTRIA</u> <u>POSTE</u> <u>19.10.16</u> <u>ITALIANI</u></p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (via, piazza, corso, n°). (7) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (8) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (9) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (10) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (11) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (12) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p><u>CAIRO</u></p>

N° 154 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **AG. VENETO CSEN** il **17/10/2016**
diretto a **Prof. GAULO PASQUALE via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 129 - Confindustria (CS) 81064**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il **19/10/16**

☒ Destinatario persona fisica (se è dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1)

☐ Curatore fallimentare (2)

☐ Domiciliatario (3)

☐ Familiare convivente (4)

☐ Addetto alla casa (5)

☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

☐ Delegato dal direttore del (8)

di

☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

Gaulo Pasquale
(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta

☐ Impossibilitato a firmare

☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. **19/10/16** del **19/10/16**
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

☐ del plico

☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

☐ del plico

☐ di firmare il registro di consegna

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. del

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna

(1) Qualità rivestita dal
rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni,
in Accomandita per
Azioni, a Responsabilità
limitata.

(3) Avvocato, procuratore
legale, determinata
persona, determinato
ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore
familiare, cameriera,
cuoco, persona che
conviva col destinatario
"more uxorio",
convivente
addetto alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°.

(8) Carcere, istituto,
ospedale, casa di riposo,
stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del
plico, che quindi non
viene consegnato.

(10) Vedi note

(4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento
è prescritto soltanto nel
caso di tentativo recapito
al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge
n. 890/82 e successive
modifiche.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge
n. 890/82 e successive
modifiche.

CAIRO

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° **76530387724-0**

(Vedi avvertenze per gli uffici)


Mod. 04100A - EP2054/EP2086 - Modello 23L - Ed. 12/10 - St. 14



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76746054793-8

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

STUDIO LEGALE
Avv. CLAUDIO DE LUCA
Via Mauro Leporace, 29
87100 Cosenza
Tel. 0984.394857 - Fax 0984.407316